

Edizione di sabato 25 Gennaio 2020

IVA

Le novità del modello Iva 2020

di Federica Furlani

ACCERTAMENTO

Società non responsabile solo per atti non riconducibili all'oggetto sociale

di Angelo Ginex

ACCERTAMENTO

Le tipologie di controlli svolti dall'Agenzia delle entrate

di Clara Pollet, Simone Dimitri

REDDITO IMPRESA E IRAP

La qualificazione fiscale del "Right of use" nell'Ifrs 16

di Fabio Landuzzi

CONTENZIOSO

Questioni critiche in tema di contributo unificato

di Luigi Ferrajoli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

IVA

Le novità del modello Iva 2020

di Federica Furlani

Con [Provvedimento prot. n. 8938 del 15.01.2020](#) sono stati approvati i **modelli di dichiarazione Iva 2020** e **Iva Base 2020**, concernenti l'anno 2019, con le relative istruzioni, da presentare **entro il prossimo 30 aprile**.

Tra le principali novità del modello, l'introduzione di **due nuovi quadri**:

- il **quadro VP**, riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui all'[articolo 21-bis D.L. 78/2010](#), come modificato dall'[articolo 12-quater D.L. 34/2019](#), ovvero **comunicare i dati contabili riepilogativi della liquidazione periodica** relativa al quarto trimestre con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso la stessa deve essere **presentata entro il mese di febbraio** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Anticipando pertanto la presentazione del Modello Iva 2020 entro il prossimo 29 febbraio (2 marzo poiché il 29 febbraio cade di sabato), è possibile **evitare l'adempimento** di trasmissione delle comunicazioni Lipe relative al **quarto trimestre 2019**. Dal punto di vista compilativo, si evidenzia che la **compilazione del quadro VP** ricalca le modalità previste per il Modello di Comunicazione liquidazioni periodiche Iva;
- il **quadro VQ**, che consente ai contribuenti di determinare il credito maturato a seguito di **versamenti di Iva periodica non spontanei**.

Tra le altre novità:

1. nel **Frontespizio** è stata inserita la casella **“Esonero dall'apposizione del visto di conformità”** nel riquadro Firma della dichiarazione, che va barrata dai **contribuenti soggetti agli Isa** che hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8 per il periodo d'imposta 2018. L'[articolo 9-bis, comma 11, lett. a\) e b\), D.L. 50/2017](#) prevede infatti, a favore dei contribuenti che presentano il sopracitato livello di affidabilità fiscale:

- **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la **compensazione** di crediti per un importo non superiore a **000 euro annui** relativamente all'Iva;
- **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi Iva** per un importo non superiore a **000 euro annui**;
- nel **quadro VA**, il **rigo VA11** è stato denominato **“Gruppo Iva art. 70-bis”** ed è riservato ai contribuenti che, a partire dal 1° gennaio 2020, partecipano a un Gruppo Iva di cui agli [articoli 70-bis e ss. D.P.R. 633/1972](#). La casella 1 va barrata per comunicare che si

tratta dell'**ultima dichiarazione annuale Iva** precedente l'ingresso nel Gruppo;

2. nel **quadro VE e in quello VF**, è stata inserita la **percentuale di compensazione del 6%** e conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati;

3. nel **quadro VF**, il **rgo VF16** è costituito quest'anno da due campi:

- il **campo 1**, contenente gli **acquisti non imponibili**, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali;
- il **campo 2**, riguardante gli **acquisti esenti e le importazioni non soggette**;

e nella **sezione 3** è stata prevista **la casella 9** che va barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all'**attività di enoturismo** di cui alla **L. 205/2017**.

4. nel **quadro VL** è stato introdotto il **rgo VL12** nella sezione 2 per l'indicazione del credito maturato a seguito dei **versamenti Iva periodica non spontanei** di cui nel nuovo quadro VQ, e nel **rgo VL30** sono stati introdotti i **campi 4 e 5** per l'indicazione dell'Iva periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle **comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato** ([articolo 54-bis D.P.R. 633/1972](#)) nonché al seguito della **notifica delle cartelle di pagamento** riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

5. nel **quadro VO**, Sezione 3, è stato inserito il **rgo VO35** riservato ai contribuenti che esercitano l'**attività enoturistica** e comunicano di aver optato per l'applicazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari.

Le novità del **Prospetto Iva 26 PR** riguardano:

- il **quadro VS, campo 8, codice 3**, che quest'anno deve essere utilizzato se la **controllata** ha applicato gli Isa e, avendo conseguito un **livello di affidabilità fiscale** almeno pari ad 8, ai sensi dell'[articolo 9-bis, comma 11, lett. a\) e b\), D.L. 50/2017](#) è esonerata:

1. dall'**apposizione del visto di conformità** per la compensazione di **crediti** per un importo non superiore a **50.000 euro annui** relativamente all'Iva;
2. dall'**apposizione del visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi** Iva per un importo non superiore a **50.000 euro annui**;

- il **quadro VW, sezione 2**, dove sono stati introdotti i **campi 4 e 5 del rigo VW30**, per l'indicazione dell'Iva periodica relativa al 2019 versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del **ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato** ([articolo 54-bis D.P.R. 633/1972](#)) nonché al seguito della notifica delle **cartelle di pagamento** riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

È stato inoltre previsto il **rgo VW31** per l'indicazione del **credito maturato a seguito dei versamenti Iva periodica non spontanei di cui al nuovo quadro VQ**.

Master di specializzazione

ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Società non responsabile solo per atti non riconducibili all'oggetto sociale

di Angelo Ginex

Come noto, la questione relativa alla **natura** del **rapporto** intercorrente tra **società di capitali** e **amministratori** ha da sempre animato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, dando vita a **due teorie** contrapposte.

Da un lato, vi è la c.d. **“teoria contrattualistica”**, che ha qualificato tale **rapporto** come meramente **negoziiale**, evidenziando al riguardo che i reciproci diritti e obblighi delle parti sorgono per effetto di un accordo tra le stesse, sicché **l'amministratore** e la **società** costituiscono **autonomi centri di interesse**.

Dall'altro lato, invece, vi è la c.d. **“teoria organica”**, che valorizza la figura dell'**amministratore** quale **organo amministrativo** della **società** (Amministratore Unico o C.d.A.), ossia come organo esecutivo della stessa, **dotato di autonomi poteri di gestione**.

Sul punto, la giurisprudenza ha osservato che: *«la società, per il principio dell'immedesimazione organica, risponde civilmente degli atti commessi dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, ancorché l'atto dannoso sia stato compiuto dall'organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell'assemblea, richiedendosi unicamente che l'atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell'attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa, e tali responsabilità si aggiunge, ove ne ricorrono i presupposti, a quella degli amministratori, prevista dall'articolo 2395 cod. civ.»* (Cfr., [Cass. n. 20704/2014](#); [Cass. n. 25946/2011](#)).

Peraltro, costituisce principio costante e consolidato quello secondo cui la commissione di un **illecito** da parte del **legale rappresentante** di un ente **non interrompe il rapporto** di **immedesimazione organica** e **non esclude**, pertanto, che del fatto **possa rispondere** anche **l'ente**, su vari piani, compreso quello fiscale, fatta **eccezione** per la sola **responsabilità penale**, avente carattere personale (Cfr., [Cass. n. 12675/2018](#)).

Ne discende, dunque, che tale **rapporto** di immedesimazione organica **viene meno** solo allorquando gli **atti** posti in essere dall'amministratore **non rispondano** a un **interesse riconducibile**, anche indirettamente, all'**oggetto sociale** (Cfr., [Cass. n. 20704/2014](#)).

Sulla questione si è recentemente pronunciata la **Suprema Corte** con [sentenza n. 34482 del 27.12.2019](#), ove essa ha **escluso** – come peraltro argomentato dalla CTR competente – che le

operazioni effettuate fossero «finalizzate all'esclusivo interesse personale dell'amministratore, in prospettato conflitto di interessi con la società, la quale si è obiettivamente avvantaggiata (anche in conseguenza della sottrazione alle legittime pretese tributarie) dell'abusiva condotta del proprio apicale».

In particolare, la CTR competente aveva **accertato in punto di fatto** che:

- il legale rappresentante della società, nonché suo socio di maggioranza, **aveva agito in nome e per conto della stessa**;
- **delle operazioni commerciali dallo stesso compiute si era avvantaggiata la società**, anche in conseguenza del mancato pagamento delle imposte dovute, sicché le suddette operazioni non potevano ritenersi finalizzate all'esclusivo interesse dell'amministratore.

In altri termini, i **giudici di vertice**, per un verso, **hanno ritenuto** che nel caso di specie **non sussistesse il conflitto di interessi** con la **società**; per altro verso, hanno evidenziato come **le operazioni** (acquisti e cessioni) poste in essere dal legale rappresentante della S.r.l. fossero **riconducibili all'oggetto sociale**, con conseguente **responsabilità** della **società** non solo delle **imposte dovute e non versate**, ma anche **delle relative sanzioni**.

La Suprema Corte ha quindi ritenuto corretta la statuizione della CTR competente in merito alla **responsabilità della società** per le operazioni innanzi richiamate; la medesima ha invece accolto il motivo di ricorso con cui la società ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'[**articolo 132, n. 4, c.p.c.**](#), in relazione all'[**articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.**](#).

Ed invero, la Corte di Cassazione ha evidenziato la **illogicità della motivazione** resa dal giudice di appello, nonché l'eccentricità della stessa rispetto all'oggetto della decisione, atteso che **l'accertamento** era basato sulle risultanze delle **indagini bancarie** effettuate, mentre la CTR competente ha fatto riferimento alla **corretta percentuale di ricarico** sugli acquisti applicata dall'Ufficio.

In conclusione, la Corte ha **cassato la sentenza impugnata** in relazione alla motivazione sulla ricostruzione dei ricavi, rinviando alla CTR Campania, in diversa composizione, per un **nuovo esame della fattispecie**.

Master di specializzazione

**ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI
PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[**Scopri le sedi in programmazione >**](#)

ACCERTAMENTO

Le tipologie di controlli svolti dall'Agenzia delle entrate

di Clara Pollet, Simone Dimitri

L'attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti, svolta dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse esposti.

Nel mese di dicembre 2019, l'Agenzia ha riepilogato, in una **guida**, le principali attività svolte in tale ambito. Possiamo distinguere in primo luogo:

- **controlli automatici** – **procedura automatizzata** di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, **sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni** e di quelli risultanti nell'Anagrafe tributaria – effettuati **su tutte le dichiarazioni** trasmesse;
- **controlli formali** – **riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti** che attestano la correttezza dei dati dichiarati – effettuati su determinate dichiarazioni dei redditi, selezionate a livello centrale in base a **criteri fondati sull'analisi del rischio**.

Il **controllo automatico** è effettuato sulla base delle disposizioni degli [articoli 36-bis D.P.R. 600/1973](#) per le imposte sui redditi e [54-bis D.P.R. 633/1972](#) per quanto riguarda l'Iva.

Le conseguenti **comunicazioni di irregolarità** evidenziano l'eventuale presenza di errori e permettono al contribuente di pagare le somme indicate, con una **riduzione delle sanzioni**, oppure di precisare all'Amministrazione finanziaria le ragioni per cui si ritengono infondati gli addebiti.

Il **controllo automatico consente** di:

- **correggere gli errori materiali e di calcolo** commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- correggere gli **errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze** delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- ridurre le **detrazioni d'imposta e/o le deduzioni dal reddito** indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- ridurre i **crediti d'imposta esposti in misura superiore** a quella prevista dalla legge, **ovvero non spettanti** sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la **tempestività dei versamenti delle imposte**, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla **fonte operate in qualità di sostituto d'imposta**.

Il controllo automatico è effettuato **anche sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva**: in questo caso, **prima dell'emissione della comunicazione di irregolarità**, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili al contribuente attraverso **un'apposita lettera di invito alla compliance**, che viene pubblicata sia nel **“Cassetto fiscale”** – sezione **“L’Agenzia scrive”** – sia all’interno del servizio **“Fatture e Corrispettivi”** – sezione **“Consultazione”** – L’Agenzia scrive.

Le **comunicazioni di irregolarità** sono inviate:

1. **con raccomandata A/R**, al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente la dichiarazione;
2. **tramite pec** all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC);
3. attraverso il canale Entratel, **all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione**. Quest’ultimo caso si verifica solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione è stata barrata la casella **“Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario”** e lo stesso ha accettato la scelta del contribuente, barrando a sua volta la casella **“Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”**.

Il **controllo formale delle dichiarazioni dei redditi** è quello effettuato in base a quanto prevede **l’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973**. Con questo controllo l’Agenzia verifica che i dati esposti in dichiarazione **siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente** e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni come, ad esempio, enti previdenziali e assistenziali.

Il contribuente può essere invitato dall’Ufficio a **esibire o trasmettere la documentazione** attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una **comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute**. La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata **con raccomandata A/R** al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.

In entrambe le ipotesi (controllo automatico o controllo formale), le comunicazioni **non sono veri e propri atti impositivi**, piuttosto assolvono la funzione di **render noti i risultati dei controlli** e consentire al contribuente di **regolarizzare la propria posizione**, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed **evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella**. Per questo motivo, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissioni tributarie.

L’Amministrazione finanziaria svolge, infine, dei **controlli di merito**: trattasi di un’ulteriore attività finalizzata a contrastare l’evasione totale (o parziale) di base imponibile. A tal fine, l’Agenzia delle entrate **pianifica annualmente i controlli sostanziali sulle imposte sul reddito**,

sull'Iva, sull'Irap, sulle altre imposte indirette.

I controlli sostanziali sono realizzati **mediante accessi, ispezioni o verifiche** presso i contribuenti, o ancora tramite questionari, con la convocazione del contribuente presso l'Ufficio, per acquisire ulteriori elementi istruttori o per instaurare il contraddittorio. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, la pretesa erariale – maggiore base imponibile e maggiore imposta – è portata **formalmente a conoscenza del contribuente con l'avviso di accertamento.**

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

La qualificazione fiscale del “Right of use” nell’Ifrs 16

di Fabio Landuzzi

Il [D.M. 05.08.2019](#) detta le **norme di coordinamento** fra le **novità contabili** derivate dall'entrata in vigore, a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2019, del Principio contabile internazionale **Ifrs 16** e la **disciplina fiscale** in materia di determinazione dell'imponibile Ires ed Irap.

Assonime ha fornito, con la **circolare n. 26/2019**, una prima interessante disamina di vari **aspetti contabili e fiscali** connessi a questa importante novità per le **imprese *las Adopter***, alcuni dei quali tuttora forieri di **dubbi interpretativi** e applicativi, in modo particolare riferiti alla **disciplina di prima applicazione** del nuovo Principio e alle sue interrelazioni con il **regime fiscale transitorio** delle operazioni pregresse in corso alla data di prima applicazione.

Un **primo aspetto** di grande rilevanza sul quale ci soffermiamo, e che è oggetto di regolamentazione nel [D.M. 05.08.2019](#), si riferisce alla **qualificazione fiscale del “right of use”** (in seguito, in breve il **“ROU”**), ossia stabilire se tale grandezza debba essere trattata, ai fini fiscali, come un **bene materiale oppure** come un **bene immateriale**, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Il tema non è di agevole soluzione, anche perché l'**Ifrs 16 non detta un criterio univoco** per risolvere la questione qualificatoria del ROU.

Il Legislatore fiscale ha quindi scelto di configurare **due tipologie alternative di regimi fiscali** applicabili ai ROU, i quali si distinguono a seconda che:

- il **contratto di leasing si possa considerare “traslativo”**, e gli **ammortamenti del ROU** siano effettuati secondo il primo periodo del par. 32 dell’Ifrs 16 (ossia, **dalla data di decorrenza fino alla fine della vita utile** dell’attività sottostante), nel qual caso il **ROU viene assimilato allo stesso bene (materiale o immateriale) che costituisce l’oggetto del contratto di leasing**; oppure che
- il **contratto di leasing non si possa considerare traslativo**, e gli **ammortamenti del ROU** siano effettuati ai sensi del secondo periodo del par. 32 dell’Ifrs 16 (ossia, **dalla data di decorrenza fino** alla fine della vita utile dell’attività sottostante o, se anteriore, **al termine della durata del contratto**) nel qual caso il **ROU viene trattato alla stregua di una immobilizzazione immateriale**.

È definito **“traslativo”** il *leasing* che **trasferisce la proprietà dell’attività** sottostante al termine del contratto, o che prevede **una opzione di riscatto** che il locatario è **ragionevolmente certo**

che eserciterà.

È quindi a questa **bipartizione** che viene fatto corrispondere il **differente regime fiscale**, tanto ai fini Ires quanto ai fini Irap, così che:

- se il *leasing* è qualificato come **“traslativo”**, a norma dell'[articolo 1, comma 1, D.M. 05.08.2019](#), si applicano le **disposizioni fiscali riferite all'attività materiale o immateriale sottostante**. In altre parole, ai fini fiscali, il **ROU** viene **equiparato alla attività sottostante**, e il suo ammortamento soggiace alle regole degli [articoli 102, 102bis e 103 Tuir](#), oltre che a tutti i **limiti prescritti** per gli ammortamenti (ad esempio, ai fini Ires: i **coefficienti** di cui al **M. 31.12.1988** per le **immobilizzazioni materiali**, i **limiti massimi di deduzione per taluni beni**, ecc.). L'equiparazione è tanto forte che essa vale anche, ove l'attività consista in un bene materiale, ai fini della **deduzione delle spese di manutenzione** dell'attività sottostante al *leasing* che, in questa circostanza, sono soggette ai **limiti di cui all'articolo 102, comma 6, Tuir**, con l'effetto però che il **ROU concorre alla formazione del plafond** di computo del limite massimo del 5%. Come evidenziato da Assonime, ciò non dovrebbe però valere per le **spese incluse nel canone di noleggio** dell'attività e non separatamente contabilizzate. Inoltre, in caso di **cessione del contratto**, non sarebbe applicabile la disciplina di cui all'[articolo 88, comma 5, Tuir](#), configurandosi un'operazione ordinaria di realizzo suscettibile di far emergere **plusvalenza o minusvalenza**;
- se il *leasing* è invece **“non traslativo”**, a norma del [comma 2 dello stesso articolo 1 del D.M. 05.08.2019](#), le quote di **ammortamento del ROU** sono deducibili ai sensi dell'[articolo 103, comma 2, Tuir](#), quindi alla stregua dei **diritti di concessione pluriennali**, assumendo la durata così come determinata in applicazione dei par. 18-21 dell'Ifrs 16 (quindi, una **durata “contabile”** non necessariamente coincidente con quella contrattuale). Per questa ragione, si dovrebbe avere, in questa circostanza, una **piena derivazione fiscale** dalla quota di ammortamento stanziata in bilancio, fatte salve naturalmente le **limitazioni stabilite dalla disciplina fiscale** (ad esempio, nel caso di *leasing* di autoveicoli) le quali dovrebbero essere determinate comunque avuto riguardo al caso dei **canoni di locazione** (nel caso dei **fabbricati**, poi, non dovrebbe per questa ragione trovare applicazione l'indeducibilità della **quota astrattamente riferibile al terreno**, proprio per la natura “non traslativa” del *leasing*).

Seminario di specializzazione

LE NUOVE HOLDING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Questioni critiche in tema di contributo unificato

di Luigi Ferrajoli

L'[**articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002**](#) (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), disciplina l'ipotesi dell'ulteriore pagamento del contributo unificato *“pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”*, qualora il gravame sia stato **respinto integralmente o sia dichiarato inammissibile o improcedibile**.

In via generale è possibile affermare che, mentre la corresponsione del contributo unificato rappresenta un **prelievo coattivo** sulla base del valore del processo volto al finanziamento delle spese giudiziarie, il pagamento dello stesso **in misura doppia** rappresenta un **mezzo di tutela dell'economia processuale** che può essere disposto qualora, nell'ambito di un procedimento d'impugnazione, l'impegno di risorse processuali non abbia avuto esito positivo, essendo stato il proposto gravame integralmente rigettato ovvero dichiarato **inammissibile o improcedibile** (in tal senso, **Cass. n. 5955/2014**).

Oltreché **afflittiva**, la finalità sottesa a tale preceitto normativo è evidentemente **sanzionatoria, contro eventuali abusi del processo**.

Si badi bene, però, che l'ulteriore somma dovuta a titolo di contributo unificato è commisurata agli importi previsti dal [**comma 1-bis**](#) del medesimo **articolo 13** (*“Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione”*), disposizione che, a sua volta, rinvia al contenuto del precedente **comma 1** che, per costante giurisprudenza, **si applica esclusivamente al processo civile**.

Per quanto attiene al procedimento tributario, occorre rimandare al solo [**comma 6-quater**](#), peraltro mai richiamato dal **comma 1-quater** oggetto di nostra disamina (*“Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi...”*).

L'applicazione al processo tributario del sopramenzionato comma 1-quater è stata oggetto della [**sentenza n. 78 del 2016 della Corte Costituzionale**](#), la quale ha precisato che i primi sei commi dell'**articolo 13**, incluso il predetto **comma 1-quater**, riguardano **esclusivamente il processo civile**.

Nessuna corresponsione dell'ulteriore contributo unificato dovrà quindi essere mai chiesta innanzi alle **Commissioni Tributarie Regionali**, come peraltro confermato dalla recentissima [**sentenza n. 421 emessa dalla Corte di Cassazione in data 14.01.2020**](#) che ha confermato la

non debenza, nell'ambito del processo tributario di secondo grado, dell'ulteriore contributo unificato (“*la natura della misura del raddoppio, eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è d'ostacolo all'applicazione estensiva o analogica di essa al processo tributario*” sicché “*la società non è tenuta a corrispondere il raddoppio del contributo unificato in relazione alla fase di appello*”).

Rimane ancora tuttavia ancora il dubbio di cosa accada nel **processo tributario** che giunge in Cassazione; al riguardo si evidenzia che, secondo la giurisprudenza consolidata, avendo tale fase del contenzioso natura di **ordinario processo civile**, il raddoppio del contributo è ritenuto legittimo (**Cassazione SS.UU., sentenza n. 8053/2014**).

Nella **pronuncia n. 18/2018 la Consulta** è stata chiamata a pronunciarsi in merito ad un asserito contrasto tra il comma 1-quater e l'[**articolo 111, comma 2, Cost.**](#); secondo i giudici remittenti la prima norma era **illegittima** perché, nell'ambito del processo tributario, **non colpisce indistintamente sia la parte privata che quella pubblica** (quest'ultima esonerata dal pagamento del contributo unificato mediante il meccanismo della prenotazione a debito e quindi non assoggettata all'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a detto titolo): la Corte ha precisato come **non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nel caso in cui la ricorrente sia un'amministrazione pubblica**.

La Consulta ha, infatti, chiarito che, nei giudizi in cui sia soccombente la PA, quest'ultima non è tenuta a versare imposte o tasse che gravano sul processo, per l'evidente ragione che **lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso** (in tal senso, **SS.UU. n. 9938/2014, Cass. Civ. n. 1778/2016, n. 18893/2016**).

Seminario di mezza giornata

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DELLE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



La rivolta della società

Francesco Tuccari

Laterza

Prezzo – 15,00

Pagine – 144

Negli ultimi trent'anni l'Italia e gli italiani sono profondamente cambiati. Assetti demografici, lavoro, welfare, produzione, consumi, stili di vita, forme della partecipazione e della comunicazione, partiti, sistema politico: quasi nulla è più come prima. Il libro prova a ricostruire i più importanti tra questi mutamenti – lo choc migratorio, il declino economico, la metamorfosi dei valori e delle appartenenze, gli effetti della rivoluzione digitale – per concentrarsi quindi sulle trasformazioni del sistema politico tra Prima e Terza Repubblica. Riprendendo e aggiornando le tesi di Karl Polanyi sulla “grande trasformazione”, l'autore colloca al centro del quadro l'urto strisciante e poi frontale tra le forze sempre più invincibili della globalizzazione, in particolare del mercato e dell'economia globali, e un paese messo progressivamente in ginocchio dai suoi effetti distruttivi. Ne è derivata una confusa e disordinata “rivolta della società”, che ha voltato le spalle alle vecchie forze politiche della Seconda Repubblica, sempre più incapaci di proteggerla, e che ha ceduto infine alle velleitarie promesse di riscatto dei populismi. Una trappola insidiosa, dalla quale – almeno per un po' di tempo – sarà assai difficile uscire. In Italia e in molte altre parti del mondo.



Felici di crescere

Lorenzo Mondo

Sellerio

Prezzo – 13,00

Pagine – 176

Tempo di guerra. Dopo la fuga dal collegio che lo ospitava, Guido, ragazzo di Torino, deve raggiungere la madre nel paesino dove è sfollata. Già lungo la strada, respira un clima di avventura e di libertà. Ma è nella nuova comunità che lo accoglie con naturalezza, che gli sembrerà di conoscere una nuova vita, quasi plasmata sulla sua misura spirituale. «Qui gli tocca crescere e maturare, tra queste colline che scopre misteriosamente materne». Mentre vive una fresca storia d'amore tra adolescenti, diventa testimone partecipe delle spietate rappresaglie nazifasciste e della guerriglia partigiana. I luoghi e le atmosfere, sicuramente autobiografiche, in cui Lorenzo Mondo soavemente conduce il lettore, sono quelli di Beppe Fenoglio e Cesare Pavese, dei quali è cultore e studioso.



La palude dei fuochi erranti


Eraldo Baldini

Rizzoli

Prezzo – 18,00

Pagine – 224

Anno del Signore 1630. A Lancimago, villaggio perso tra campi e acquitrini, gli abitanti aspettano con angoscia la peste che si avvicina. Per prepararsi al peggio, i monaci della vicina abbazia decidono di preparare una fossa comune. Ma durante i lavori di scavo trovano numerosi scheletri sepolti in modo strano, con legacci intorno agli arti e crani fracassati. La memoria collettiva non sa dire chi siano e i frati più anziani, interrogati, rispondono con un muro di reticenza e silenzio. Mentre, con poteri di commissario apostolico, arriva monsignor Diotallevi, incaricato di allestire i cordoni sanitari per contenere il contagio, nelle paludi nebbiose, nei poderi smisurati e nelle boscaglie intorno cominciano a succedere cose inspiegabili e inquietanti: fuochi che paiono sospesi nell'aria, animali scomparsi, presunti untori che si aggirano tra le vigne. «È opera del Demonio» dicono i paesani, e subito cercano streghe e fantasmi da combattere; ma c'è anche chi a Satana si rifiuta di credere, e in nome della scienza perlustra i terreni a caccia di risposte... Eraldo Baldini, maestro del gotico rurale, ci trascina in un mondo sospeso tra religiosità e superstizione, tormentato da paure ancestrali, in cui è impossibile distinguere il naturale dal sovrannaturale, i giusti dai colpevoli, i carnefici dalle vittime.



Il ritorno di un re

William Dalrymple

Adelphi

Prezzo – 34,00

Pagine – 663

Nel 1839 un'armata britannica di quasi ventimila uomini invade l'Afghanistan per insediare sul trono del paese un sovrano fantoccio, Shah Shuja, e contrastare così la temuta espansione russa in Asia Centrale: è l'inizio del Grande Gioco, la sanguinosa partita a scacchi tra potenze coloniali europee per il controllo della regione, immortalata da Kipling in *Kim*. Ma è anche il

primo fallimentare coinvolgimento militare dell'Occidente in Afghanistan. Meno di tre anni dopo, il jihad delle tribù afgane guidate dal re spodestato, Dost Mohammad, costringe gli inglesi a una caotica ritirata invernale attraverso i gelidi passi dell'Hindu Kush. Soltanto una manciata di uomini e donne sopravviverà al freddo, alla fame, e ai micidiali jezail afgani. L'impero più potente al mondo era stato umiliato. Attingendo a fonti storiche in persiano, russo e urdu sino a oggi sconosciute – compresa l'autobiografia di Shah Shuja, la cui tragica figura rappresenta il vero fulcro del libro – nonché ai diari e alle lettere dei protagonisti inglesi dell'invasione, Dalrymple racconta una vicenda insieme drammatica e farsesca, popolata di personaggi affascinanti e crudeli, incompetenti e geniali, eroici e boriosi. E la racconta in maniera trascinante, senza tuttavia farci mai dimenticare quanto quegli eventi – le antiche rivalità tribali sullo sfondo di territori inaccessibili e inospitali, gli errori strategici che portarono al massacro dell'armata britannica – risuonino, ancora oggi, come un monito.



La bambina e il nazista

Franco Forte e Scilla Bonfiglioli

Mondadori

Prezzo – 19,00

Pagine – 312

Germania, 1943. Hans Heigel, ufficiale di complemento delle SS nella piccola cittadina di Osnabrück, non comprende né condivide l'aggressività con cui il suo Paese si è rialzato dalla Prima guerra mondiale; eppure, il timore di ritorsioni sulla propria famiglia e la vita nel piccolo centro, lontana dagli orrori del fronte e dei campi di concentramento, l'hanno convinto a tenere per sé i suoi pensieri, sospingendolo verso una silenziosa convivenza anche con le politiche più aberranti del Reich. Più importante è occuparsi della moglie Ingrid e, soprattutto, dell'amatissima figlia Hanne. Fino a che punto un essere umano può, però, mettere da parte i propri valori per un grigio quieto vivere? Hans lo scopre quando la più terribile delle tragedie che possono capitare a un padre si abbatte su di lui, e contemporaneamente scopre di essere stato destinato al campo di sterminio di Sobibór. Chiudere gli occhi di fronte ai peccati terribili di cui la Germania si sta macchiando diventa d'un tratto impossibile... soprattutto quando tra i

prigionieri destinati alle camere a gas incontra Leah, una bambina ebrea che somiglia come una goccia d'acqua a sua figlia Hanne. Fino a che punto un essere umano può spingersi pur di proteggere chi gli sta a cuore? Giorno dopo giorno, Hans si ritrova a escogitare sempre nuovi stratagemmi pur di strappare una prigioniera a un destino già segnato, ingannando i suoi commilitoni, prendendo decisioni terribili, destinate a perseguitarlo per sempre, rischiando la sua stessa vita... Tutto, pur di non perdere un'altra volta ciò che di più caro ha al mondo. Ispirandosi a fatti drammatici quanto reali, Franco Forte e Scilla Bonfiglioli ci trasportano nelle tenebre profondissime di una pagina di Storia che non si può e non si deve dimenticare – soprattutto oggi – mostrando però che persino nella notte più nera possono accendersi luci di speranza, a patto di vincere le nostre ipocrisie e lasciarci guidare dall'unica che ci accomuna tutti: la nostra umanità.

Master di specializzazione

ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)